



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Formare Informando"

ovvero Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi

con il gradito contributo del Centro Studi di Diritto del Lavoro, Legislazione Sociale e Diritto Tributario "RAFFAELLO RUSSO SPENA" del CPO di Napoli

N° 27/2016

Napoli 25 Luglio 2016 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

PER GLI INFORTUNI OCCORSI NELL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO NON COMPETE ALCUN INDENNIZZO INAIL FATTI SALVI I CASI IN CUI VENGONO SVOLTE ESERCITAZIONI PRATICHE CON L'UTILIZZO DI MACCHINE E/O ALTRI STRUMENTI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 14028 DELL' 8 LUGLIO 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 14028 dell'8 luglio 2016**, ha (ri)statuito che, **in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, l'attività di insegnamento non è soggetta all'assicurazione obbligatoria salvo il caso di svolgimento di esercitazioni pratiche e/o utilizzo di videotermini e/o attrezzature meccaniche o elettriche.**

Nel caso in disamina, un dipendente perdeva la vita a seguito di un **incidente stradale** verificatosi nel tragitto lavoro/casa. L'INAIL rifiutava il pagamento dell'indennizzo sulla scorta di due diverse motivazioni: l'utilizzo della propria autovettura da parte del subordinato e la mancanza di tutela antinfortunistica per l'attività di insegnamento espletata dal lavoratore.

Gli eredi del *de cuius*, soccombenti in entrambi i gradi di merito, ricorrevano in Cassazione.

Orbene gli Ermellini, nel confermare integralmente il deliberato di prime cure, hanno evidenziato che, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, l'art. 4, n° 5, del D.P.R. n° 1124/1965, limita la copertura assicurativa alla sola attività didattica che si sostanzia in operazioni e/o esercitazioni pratiche collegate a conoscenze teoriche scientifiche, compiute manualmente, con l'uso (eventuale) di materiale e/o attrezzature, sicché, in difetto di prova dello svolgimento di una di tali occupazioni, non compete alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nell'attività di insegnamento che, di per se, non dà luogo alla tutela antinfortunistica.

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* l'insegnante non era addetto ad attività tecnico-pratico e, conseguentemente, non poteva beneficiare della tutela antinfortunistica, i Giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso ritenendo superflua ogni “riflessione” sulla sussistenza o meno nel necessario nesso eziologico per il riconoscimento dell'infortunio in itinere.

ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE A SEGUITO DI REINTEGRA NON SI PRESENTI NELLA SEDE ASSEGNATA SE DIVERSA RISPETTO A QUELLA DI ORIGINE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 14375 DEL 14 LUGLIO 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 14375 del 14 luglio 2016**, ha (ri)confermato l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di dimostrare le ragioni oggettive del trasferimento del lavoratore anche a seguito di reintegrazione in servizio.

Nel caso in esame, una lavoratrice di Poste Italiane impugnava il licenziamento disciplinare intimato, deducendo l'insussistenza dell'addebito consistente nella perdurante assenza presso la nuova sede di lavoro assegnata. La lavoratrice, in particolare, era stata riammessa in servizio con trasferimento presso una filiale diversa rispetto a quella di origine, dopo l'accertamento, da parte del Tribunale di Perugia, della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Giudice del Lavoro e la Corte di Appello di Perugia avevano rigettato la domanda della lavoratrice sul presupposto che il datore di lavoro, in ogni caso,

anche nelle ipotesi di reintegra non perdeva la potestà di **trasferimento ex art. 2103 c.c.**

La lavoratrice, insoddisfatta, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, adducendo che, invero, **l'onere della prova** della giusta causa del licenziamento, che a sua volta era condizionata dalla legittimità del trasferimento, **restava a carico del datore di lavoro** che non aveva adeguatamente allegato.

Orbene, **la Suprema Corte**, nel ribaltare il *decisum* dei primi due gradi di giudizio, **ha accolto il ricorso** ritenendo corretta la prospettazione della lavoratrice.

Gli Ermellini, muovendo il proprio giudizio dal combinato disposto degli **artt. 5 della legge 604/1966 e 2697 c.c.**, hanno ribadito che **l'onere della prova**, in tema di licenziamento, **incombe sul datore di lavoro** che deve offrire una completa **dimostrazione** del fatto che lo spostamento del luogo di lavoro è intervenuto per **effettive esigenze aziendali**. Tale allegazione, ha concluso la Suprema Corte, non può essere disgiunta dalla (ulteriore) **allegazione delle sottese esigenze organizzative**.

GLI ELEMENTI DESUNTI DALLA CONTABILITA' IN NERO LEGITTIMANO LA RIQUALIFICAZIONE DI ASSEGNI POSTDATATI IN TITOLI AVENTI FUNZIONE DI PAGHERO' CAMBIARI.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N.11957 DEL 10 GIUGNO 2016

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 11957 del 10 giugno 2016**, ha statuito che il mancato pagamento dell'imposta di bollo relativamente ad un assegno posdatato può essere provato induttivamente mediante la "contabilità in nero", quando la documentazione extra-contabile rinvenuta in fase di accertamento dimostra che tra la data di emissione degli assegni e quella di scadenza c'è un tale lasso di tempo che può far pensare che l'assegno abbia la funzione di "pagherò" cambiario.

Nel caso in specie, la controversia, sottoposta al vaglio di legittimità, concerneva l'impugnazione dell'avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria chiedeva il pagamento dell'imposta di bollo relativamente a 20 assegni postdatati.

La C.T.R. riconosceva la fondatezza del ricorso della società contribuente, **ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova della violazione dell'art. 9 lett. b) tariffa parte I, DPR 634/72, atteso che l'accertamento si fondava esclusivamente su un documento extracontabile di per sé privo di sufficiente portata probatoria.**

Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che la CTR avrebbe disconosciuto l'efficacia probatoria, quanto meno indiziaria, delle scritture extracontabili.

Orbene, i Giudici del Palazzaccio, con la sentenza *de qua*, uniformandosi alla costante giurisprudenza di legittimità in materia, hanno ricordato come "*in tema di accertamento delle imposte sul redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del D.P.R. 600/73, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta. Ne consegue che, detta "contabilità in nero", per il suo valore probatorio, legittima di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo di cui al citato art. 39, incombe al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli".*

Nella presente fattispecie, hanno proseguito gli Ermellini, "**il documento extracontabile, sulla cui base l'ufficio si è determinato ad emettere l'avviso d'accertamento per violazione dell'imposta di bollo, è stato allegato agli atti di causa dal controricorrente e, dallo stesso può desumersi** (anche se il documento è informale e la tenuta non obbligatoria, ma è stato reperito presso la sede della società contribuente nel corso di un accesso della GdF, come risulta pacificamente dagli atti di causa), **la data di emissione, la data d'incasso, e il numero dei diversi assegni**".

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, **gli Ermellini hanno concluso che incombe al contribuente l'onere di fornire la prova contraria**, e nel caso di specie, **i Giudici d'Appello avevano erroneamente ritenuto idonea**

quella costituita dalle fotocopie degli assegni incassati, quando è noto che ***la banca consente di negoziare il titolo solo a partire dal giorno della sua formale emissione da parte dell'emittente*** (salvo che non sia assolta l'imposta di bollo, atteso che in questo caso, l'assegno assolve la diversa funzione di pagherò cambiario).

Pertanto la sentenza della C.T.R. è stata cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, per un nuovo esame nel merito ai fini della valutazione dell'efficacia probatoria del documento extracontabile relativamente alla prospettata postdatazione.

*Si coglie l'occasione, per ricordare che **un assegno è definito postdatato nel momento in cui presenta una data di emissione differente e successiva a quella reale, ed in tal caso viene a rivestire la natura giuridica di una cambiale, con la conseguenza che risulta dovuta l'imposta di bollo per l'emissione nella misura del 2,4 % sul valore del titolo di credito.***

LEGITTIMA LA CARTELLA DI PAGAMENTO EMESSA NEI CONFRONTI DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE ANCHE SENZA PREVENTIVA ESECUZIONE SUL PATRIMONIO AZIENDALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 12494 DEL 16 GIUGNO 2016

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **ordinanza n° 12494 del 16 giugno 2016**, ha statuito che **una cartella di pagamento notificata al socio con responsabilità illimitata, nella qualità di coobbligato per le pendenze erariali della società, è pienamente legittima anche se non vi sia stata alcuna escussione preventiva del patrimonio sociale, in quanto il beneficio di escussione preventiva *de quo* previsto dall'articolo 2304 C.C. è d'ostacolo alla sola fase propriamente esecutiva e non alla formazione di un titolo da far valere nei confronti del socio**, laddove il patrimonio sociale risultasse incapiente.

Nel caso di specie, i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto, con rinvio alla CTR della Marche, le ragioni lamentate dall'Agenzia delle Entrate ribaltando *in toto* quanto stabilito dai Giudici Territoriali, legittimando una cartella di pagamento, relativa a pendenze tributarie gravanti su una società in nome collettivo, e

notificata ad uno dei soci nella sua qualità di coobbligato con le obbligazioni sociali.

Il socio ricorrente della SNC invocava l'illegittimità della cartella emessa nei suoi confronti, ancorché le pendenze fossero di spettanza della società e non si fosse proceduto ad alcuna escussione preventiva nei confronti del patrimonio sociale, in quanto «*i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale*», così come previsto dall'art. 2304 C.C..

Per la S.C., **il beneficio di escussione preventiva, si riferisce soltanto al divieto di porre in essere azioni esecutive in danno del socio**, prima che sia stato effettuato un tentativo infruttuoso di rifarsi sul patrimonio della società. ***Ex adverso*, la cartella di pagamento, rappresenta il titolo esecutivo che il creditore è legittimato a procurarsi, anche prima di escutere il patrimonio societario**; ciò che gli è inibito dal citato art. 2304, infatti, non è l'emissione della cartella, bensì la realizzazione di interventi di recupero coattivo nei confronti del socio, che è possibile porre in essere esclusivamente solo dopo aver tentato di aggredire, senza successo, i beni della società.

L'APPROPRIAZIONE INDEBITA DI PEDAGGI AUTOSTRADALI E' GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 13580 DEL 4 LUGLIO 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 14192 del 12 luglio 2016**, ha confermato il licenziamento per giusta causa comminato ad un dipendente delle autostrade per essersi appropriato dei pedaggi autostradali, cercando surrettiziamente di nascondere il suo comportamento.

Nel caso in commento, la Corte d'Appello di Roma riteneva legittimo il licenziamento comminato ad un dipendente che aveva indebitamente trattenuto dei pedaggi autostradali, effettuati con pagamenti in contanti, pari a complessivi € 128,50, facendoli poi risultare sui computer della stazione autostradale come se fossero pagamenti a scalare su tessere viacard; tessere possedute dal dipendente in ragione del suo ruolo professionale. Risultava poi accertato che in data 20/12/2012, al passaggio di consegna con il successivo

collega, non venivano rinvenute le somme contestate, né nell'armadio, né nella cassaforte.

Nel caso *de quo*, gli Ermellini, nel confermare a pieno l'*iter* logico giuridico della Corte d'Appello, hanno ritenuto infondati i motivi posti a base del ricorso e ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa. In particolare, è stato accertato che il giorno 28/11/2012, il dipendente si era recato presso la stazione di Cassino dichiarando di dover effettuare delle operazioni di azzeramento di alcune tessere a scalare in giacenza nel suo armadietto, di aver poi emesso degli scontrini di pedaggio, atti a giustificare l'importo da scalare sulle tessere, e di aver prelevato "illecitamente" gli importi corrispondenti ai pedaggi dal cassetto per riporli in cassaforte.

I Supremi Giudici, inoltre, hanno statuito la correttezza della procedura di licenziamento disciplinare avendo l'azienda correttamente contestato i fatti risultati poi essere la motivazione del successivo atto di risoluzione del rapporto per giusta causa.

Le pubblicazioni di questa e delle altre Rubriche riprenderanno Lunedì 5 Settembre 2016. La Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale augura ai Colleghi buone ferie.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

***Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro***